Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE Prof. Em. "Lumsa" di Roma GERALDINA BONI Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI Prof. Em. Università di Bologna

> PASQUALE LILLO Ord. Università della "Tuscia" di Viterbo

PAOLO MENGOZZI Prof. Em. Università di Bologna FRANCESCO P. CASAVOLA

Pres. Em. Corte Costituzionale

VITTORIO GASPARINI CASARI Ord. Università di Modena e Reggio Emilia

> GIOVANNI LUCHETTI Ord. Università di Bologna

CARLOS PETIT CALVO Cat. Universidad de Huelva

MASSIMO STIPO Ord. Università di Roma "La Sapienza" FRANCESCO D'AGOSTINO Prof. Em. Università di Roma "TorVergata"

LUIGI LABRUNA Prof. Em. Università di Napoli "Federico II"

FERRANDO MANTOVANI Prof. Em. Università di Firenze

ALBERTO ROMANO Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"



ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE Prof. Em. "Lumsa" di Roma GERALDINA BONI Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI Prof. Em. Università di Bologna

> PASQUALE LILLO Ord. Università della "Tuscia" di Viterbo

> PAOLO MENGOZZI Prof. Em. Università di Bologna

FRANCESCO P. CASAVOLA Pres. Em.

Corte Costituzionale

VITTORIO GASPARINI CASARI Ord. Università di Modena e Reggio Emilia

> GIOVANNI LUCHETTI Ord. Università di Bologna

CARLOS PETIT CALVO Cat. Universidad de Huelva

MASSIMO STIPO Ord. Università di Roma "La Sapienza" FRANCESCO D'AGOSTINO

Prof. Em. Università di Roma "TorVergata"

LUIGI LABRUNA Prof. Em. Università di Napoli "Federico II"

FERRANDO MANTOVANI Prof. Em. Università di Firenze

ALBERTO ROMANO Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"

Anno CLI - Fascicolo 3 2019



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l. Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957 Direttore responsabile: Marco Mucchi

1 criodico trimectrare, prezzi abbonamento	
Formato cartaceo Italia	€ 114,00
Formato cartaceo estero	164,00
Formato digitale (con login)	98,00
Formato digitale (con ip)	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login)	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login)	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip)	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip)	194,00
Fascicolo singolo cartaceo*	30,00
Fascicolo singolo digitale	25.00
Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Esclus	e spese di spedizione

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est. 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94 info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it www.mucchieditore.it facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Legodigit (TN). Finito di stampare nel mese di settembre del 2019.

Direttori

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. "Lumsa" di Roma Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D'Agostino – Prof. Em. Università di Roma "Tor Vergata"; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli "Federico II"; Pasquale Lillo – Ord. Università della "Tuscia" di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma "La Sapienza"

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden - Università di Bologna Salvatore Amato - Università di Catania Maria Pia Baccari - "Lumsa" di Roma Christian Baldus - Università di Heidelberg Michele Belletti – Università di Bologna Michele Caianiello – Università di Bologna Marco Cavina - Università di Bologna Olivier Echappé – Université de Lyon 3 Luciano Eusebi - Università Cattolica del S. Cuore Libero Gerosa - Facoltà di Teologia di Lugano Herbert Kronke - Università di Heidelberg Francesco Morandi - Università di Sassari Andrés Ollero - Università "Rey Juan Carlos" di Madrid Paolo Papanti Pelletier - Università di Roma "Tor Vergata" Otto Pfersmann - Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne Angelo Rinella - "Lumsa" di Roma Giuseppe Rivetti - Università di Macerata Gianni Santucci - Università di Trento Nicoletta Sarti - Università di Bologna Carmelo Elio Tavilla - Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum - Avvocato del Foro di Roma Dott.ssa Maria Teresa Capozza - "Lumsa" di Roma Dott. Matteo Carnì - "Lumsa" di Roma Dott. Manuel Ganarin - Università di Bologna Prof.ssa Alessia Legnani Annichini - Università di Bologna Dott. Alessandro Perego - Università di Padova

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. Gellio); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. Gellio, M. Bianchi).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. Gellio, La simulazione nel matrimonio, in Rivista giuridica, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: Foro it., 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: Archivio giuridico, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. Gellio, La simulazione nel matrimonio, in Rivista giuridica, 2011, 1, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "op. cit.", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "ivi"): "op. cit." si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «......» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: "....." (doppi apici); l'uso degli apici singoli '......' è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione "vol." (seguito da numero romano) e del vocabolo "tomo" (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. Tizis, voce Potestà dei genitori, in Dizionario giuridico, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: "n." o "nt.".
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: Le società, a cura di T. Tizis, A. Gellio, Roma, 2011).

Maria Teresa Capozza

L'ELIMINAZIONE DI UNA 'NON PIA DIFFERENTIA' IN MATERIA SUCCESSORIA: A PROPOSITO DI C. 6,28,4 E C. 6,58,14*

Sommario: 1. Introduzione. – 2. C. 6,28,4: exheredatio e praeteritio di mas e femina. – 3. C. 6,58,14: la maxima iniuria dell'esclusione delle agnatae ultra consanguineorum gradum dalla successione ab intestato. – 3.1. Alle radici della 'non pia differentia' tra mas e femina. – 3.2. «[...] sive masculini sive feminini generis sint, simili modo ad iura successionis legitimae vocari» (C. 6,58,14,4). – 4. Alcune considerazioni conclusive.

1. Introduzione

«Nihil est aliud 'hereditas' quam successio in universum ius quod defunctus habuit»¹ afferma Gaio nel noto frammento tratto dal commento all'Editto provinciale, collocato nell'ultimo libro dei Digesta, nel titolo XVI (sotto la rubrica de verborum significatione), ove il giurista dell'età degli Antonini pone in rilievo come l'eredità altro non sia che la successione nel complesso dei diritti di cui il defunto era titolare.

Si tratta di una definizione assai semplice e concreta che però contiene un principio di straordinaria portata che l'illustre Maestro Carlo Fadda ha definito come «patrimonio comune della giurisprudenza romana»².

^{*} Contributo sottoposto a valutazione.

¹ D. 50,16,24 (Gai. 6 ad ed. prov.); che tale concetto fosse ben chiaro ai giuristi romani emerge anche da D. 50,17,62 (Iul. 6. dig.): «Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius quod defunctus habuerit». Su questi frammenti la bibliografia è sterminata vedi, ad es., P. Bonfante, Famiglia e successione, Torino, 1926, p. 262 ss.; E. Volterra, Corso di Istituzioni di diritto romano, Roma, 1958, p. 801 ss.; P. Voci, s.v. Erede (diritto romano), in Enciclopedia del diritto, XV, Milano, 1966, p. 176. Da ultimo S. Puliatti, De cuius hereditate agitur. Il regime romano delle successioni, Torino, 2016, p. 3.

 $^{^{2}}$ C. Fadda, Concetti fondamentali di diritto ereditario romano, Napoli, 1900, p. 3 ss.

Giacché, dunque, la morte di una persona non fa venir meno le situazioni giuridiche che ad essa facevano capo³, sin dagli albori del diritto giuristi e legislatori hanno inteso disciplinare la sorte degli *iura* che si riannodano a tale evento
mediante la previsione di specifiche disposizioni variamente
adottate nel corso dei secoli, volte a regolamentare i complessi rapporti scaturenti dall'*hereditas* e le correlate implicazioni normative. La sistematica dello *ius civile* muoveva, infatti,
dalla materia successoria e si apriva con il testamento sia nel
'sistema muciano' sia nel 'sistema sabiniano'⁴.

Se poi si confronta la disciplina degli *iura hereditatium* della legge delle XII Tavole con quella dettata dalle Novelle giustinianee emerge *ictu oculi* la trasformazione che nel corso del tempo ha vissuto siffatta materia, caratterizzata da frequenti interventi normativi. Si tratta, invero, della «parte del diritto privato più sensibile alle trasformazioni sociali» in quanto si fonda «su due cardini della famiglia e della proprietà, che hanno attraversato nel corso dei secoli una profonda trasformazione»⁵.

Probabilmente è per il costante intreccio tra gli *iura here-ditatium* e gli istituti propri della famiglia e della proprietà

³ Assai significative risultano a riguardo le riflessioni di U. Robbe, *Diritto ereditario romano*, I, *Principi generali e fondamentali*, Napoli, 1962, p. 3: «Non occorre lo sviluppo, sia pure rudimentale, della società dell'economia e dell'ordinamento giuridico, per far comprendere che tutta l'attività esplicitata in vita dall'uomo e realizzata in beni, rapporti giuridici, diritti ed obblighi non possa, anzi non debba assolutamente tutt'a un tratto arrestarsi e peggio ancora estinguersi per la morte di lui. Se l'uomo muore per la più inderogabile legge di natura, non può e non deve pure morire per la medesima inderogabile legge di natura la vita in tutte le sue manifestazioni [...]. Così, la vita i tramanda da individuo a individuo [...], trapassando da chi muore a colui che rimane ancora in vita e che perciò succede al primo: subentra, cioè, al posto prima occupato dall'altro».

⁴ Per le fonti e la bibliografia vedi M.P. BACCARI, *Gli apostati nel Codice Teodosiano*, in *Apollinaris*, 54, 1981, p. 554 ss. In generale sul punto vedi R. ORESTANO, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*, Torino, 1961², p. 39; G. GROSSO, *Problemi sistematici nel diritto romano*. *Cose-contratti*, a cura di L. LANTELLA, Torino, 1974, p. 5 ss.

⁵ B. Biondi, Diritto ereditario romano, Milano, 1954, p. 7 ss. In tal senso già V. Scialoja, Diritto ereditario romano: concetti fondamentali, Roma, 1934, p. 3 ss.; C. Arnò, Corso di diritto romano, Diritto ereditario, Torino, 1938, p. 3 ss.

(e, quindi, per le notevoli implicazioni che ne discendono) che la materia successoria ha suscitato – e continua a suscitare – un certo interesse nei romanisti, i quali specialmente a partire dai primi anni del secolo scorso hanno ad essa dedicato pagine fondamentali⁶.

Tuttavia, la vastità delle questioni emergenti dall'esame delle disposizioni adottate nel sistema giuridico romano in materia di *iura hereditatium* ha fatto sì che alcuni aspetti di siffatta tematica siano stati lasciati in ombra e – osserva il Talamanca – «a torto, se si considera il posto importante che essi occupano nelle opere e nella casistica dei giuristi romani» sicché il loro studio «si appalesa particolarmente ricco di risultati per chi voglia indagare lo svolgersi del pensiero giuridico romano»⁷.

E, invero, sotto tale profilo anche la legislazione giustinianea occupa un posto di rilievo in considerazione delle fondamentali disposizioni adottate in materia dall'Imperatore del VI secolo: basti a riguardo richiamare la Novella 118 del 543, integrata dalla Novella 127 del 548, mediante la quale Giustiniano riorganizza in modo organico e completo il regime successorio *ab intestato* mediante l'abolizione di ogni differenza tra maschi e femmine, fra parentela in linea maschile e in linea femminile e la sostituzione di quella di sangue (*cognatio*) a quella potestativa (*adgnatio*)⁸.

⁶ Solo per citarne alcuni: C. Fadda, Concetti fondamentali di diritto ereditario romano, cit.; G. La Pira, La successione ereditaria intestata e contro il testamento in diritto romano, Firenze, 1930; P. Bonfante, Corso di diritto romano, VI, Le successioni, Torino, 1930; V. Scialoja, Diritto ereditario romano: concetti fondamentali, cit.; B. Biondi, Diritto ereditario romano, cit.; P. Voci, Diritto ereditario romano, I-II, Milano, 1956.

M. TALAMANCA, Revoca testamentaria e 'translatio legati', in Studi in onore di E. Betti, IV, Milano, 1962, p. 181. L'Autore evidenzia come «una serie di istituti del diritto successorio» siano stati «piuttosto trascurati dalla dottrina».

⁸ Sulla Novella 118 vedi il fondamentale lavoro di R. Lambertini, *I caratteri della Novella 118 di Giustiniano*, Milano, 1977, p. 1 ss. Importanti rilievi anche in A. D. Manfredini, *La volontà oltre la morte. Profili di diritto ereditario romano*, Torino, 1991, p. 140 ss.: «A partire da questa novella si afferma la concezione, almeno nella cultura giuridica occidentale, che esista, ai fini suc-

Anche con la Novella 115 del 542 l'Imperatore del VI secolo interviene su profili importanti laddove riconosce agli ascendenti e ai discendenti, senza distinzione di grado e di sesso⁹, il diritto di essere istituiti eredi sia pure in una *certa res*, con la conseguenza che essi possono esperire la *querela inofficiosi testamenti*¹⁰ per la semplice mancanza dell'istituzione, anche qualora abbiano ricevuto la *portio legitima* a diverso titolo¹¹.

A ben vedere, basterebbe anche solo richiamare i provvedimenti poc'anzi citati per notare come la tendenza semplificatrice e razionalizzante di Giustiniano in materia di *iura he*-

cessori, una sola parentela, la *cognatio*, la quale pone sullo stesso piano parenti in linea maschile e partenti in linea femminile».

⁹ Nelle fonti romane il termine sexus, preceduto ove necessario dagli aggettivi masculinus, virilis, femininus o muliebris sta a indicare il complesso dei caratteri anatomici e fisiologici che consentono di distinguere le persone in maschi e femmine. Nel sistema giuridico romano il sesso rappresenta quindi il costitutivo specifico della persona: vedi, ad es., D. 1,5,9 (Pap. 31 quaest.) ove emerge la distinzione delle persone per la loro appartenenza alla condicio feminarum oppure alla condicio masculorum. Sui profili terminologici vedi P. Ferretti, s.v. Sesso (parte giuridica – diritto romano), in Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica, a cura di E. SGRECCIA, A. TARANTINO, XI, Napoli. 2017, p. 250 ss. Per approfondimenti vedi M. P. Baccari, Alcune osservazioni sulla condizione della donna nel sistema giuridico-religioso romano, in Fides, humanitas, ius. Studii in onore di L. Labruna, I, Napoli, 2007, p. 254; F. Mercogliano, "Deterior est condicio feminarum ...", in Index, 29, 2001, p. 209 ss.; L. Solidoro Maruotti, I percorsi del diritto. Esempi di evoluzione storica e mutamenti del fenomeno giuridico, II, Torino, 2014, p. 4. Di recente sul punto L. Peppe, Civis Romana. Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica, Lecce, 2016, p. 202 ss.; P. Giunti, Identity, Belonging, Citizenship, The Boundaries of the Status of Women, in Diritto@storia, 15, 2017.

¹⁰ Sulla natura e sulle origini della querela inofficiosi testamenti vedi M. MARRONE, Sulla natura della 'querela inofficiosi testamenti', in SDHI, XXI, 1955, p. 75 ss.; Id., Querela inofficiosi testamenti: lezioni di diritto romano, Palermo, 1962; L. Di Lella, Querela inofficiosi testamenti. Contributi allo studio della successione necessaria, Napoli, 1972. Da ultimo, anche per un dettagliato resoconto bibliografico, vedi D. Di Ottavio, Ricerche in tema di 'querela inofficiosi testamenti', I, Le origini, Napoli, 2012, p. 1 ss.

¹¹ Sulla Novella 115 vedi approfonditamente G. La Pira, La successione ereditaria, cit., p. 494 ss.; A. Sanguinetti, Dalla querela alla portio legitima: aspetti della successione necessaria nell'epoca tardo imperiale e giustinianea, Milano, 1996, p. 127 ss.; G. Coppola Bisazza, La successione contra voluntatem defuncti. Tra vecchi principi e nuove prospettive, Milano, 2014, p. 122 ss.

reditatium si ricolleghi sovente all'esigenza avvertita dall'Imperatore di conformare il diritto vigente ai principi dello *ius* naturale, sull'esempio di quanto già affermato dagli antichi prudentes e per ritrovare quell'equilibrio proprio dello *ius Romanum* (ars boni et aequi)¹² che riconosce l'esistenza di diritti connessi alla natura dell'uomo.

Legislatore attento a sottolineare a più riprese la parità biologica (e naturale) tra *mas* e *femina*¹³ e a condannare qualsivoglia forma di discriminazione in tal senso perpetrata¹⁴,

¹² Sulla definizione celsina di ius inteso come 'ars boni et aequi' in D. 1,1,1 pr. (Ulp. 1 inst.) vedi P. Catalano, Diritto, soggetti, oggetti: un contributo alla pulizia concettuale sulla base di D. 1,1,12, in Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca, II, Napoli, 2001, p. 97 ss.; F. Gallo, Ars boni et aequi e ius naturale, in SDHI, 75, 2009, p. 1 ss.; Id., Celso e Kelsen. Per la rifondazione della scienza giuridica, Torino, 2010; L. Solidoro Maruotti, Tra morale e diritto. Gli itinerari dell'aequitas. Lezioni, Torino, 2013, p. 1 ss.: «nella definitio celsina del diritto, veniva individuata nei valori' del bonum e dell'aequum l'essenza stessa dello ius, inteso quest'ultimo quale 'tecnica' demandata ai sacerdotes iuris e diretta alla pratica realizzazione di ciò che era bonum et aequum». In particolare in rapporto al concetto di iustitia, vedi A. Schiavone, Ius. L'invenzione del diritto in Occidente, Torino, 2017², p. 403 ss.

¹³ Nelle fonti giuridiche romane l'ordinaria disposizione dei due sessi è quella di 'mas-femina'; a tale ordine è stato attribuito da alcuni studiosi un significato 'ideologico' ovvero è stato interpretato quale segno di una concezione della società in cui il maschio precede la femmina, in quanto più importante di essa. Vedi, ad es., L. Lantella, Il lavoro sistematico nel discorso giuridico romano: repertorio di strumenti per una lettura ideologica, in Prospettive sistematiche nel diritto romano, Torino, 1976, p. 248 ss. Cfr. P. Zannini, Gaio "antifemminista", ibidem, p. 293 ss., il quale qualifica siffatta interpretazione come una 'forzatura dialettica', metodologicamente pericolosa.

¹⁴ La natura costituisce un criterio fondamentale dell'attività normativa di Giustiniano, secondo quanto nitidamente emerge dalla legislazione dell'Imperatore e, in particolare, anche da quella novellare. Basti a riguardo richiamare la Novella 18 del 536 ove l'Imperatore si pronuncia contro le distinzioni artificiose, sconosciute alla natura, come l'individuazione di un sesso privilegiato nell'ambito della procreazione (Nov. 18,5: «Non autem distinguimus de filiis, sive masculi sive feminae sint. Sicut enim natura nihil circa haec arte ratiocinatur, ita nec nos alteram in masculis et alteram in feminis secundum hoc ponimus legem»); la Novella 74 del 538 nella quale Giustiniano, affrontando i problemi della legittimazione dei figli naturali, parla di un'età iniziale (principium) quando soltanto la natura dettava norme agli uomini (Nov. 74,1: «Neque enim a principio, quando sola natura sanciebat hominibus [...]»); la Novella 89 del 539 ove si legge che alcuna differenza

Giustiniano denuncia con fermezza l'empia disparità di trattamento tra i due sessi dal punto di vista successorio: in due costituzioni del 531 l'Imperatore sancisce l'uguaglianza tra i due sessi sia in ordine alle modalità dell'exheredatio e alle conseguenze della praeteritio sotto il profilo della bonorum possessio contra tabulas (C. 6,28,4), sia con riferimento all'eliminazione della limitazione imposta alle agnatae ultra consanguineorum gradum nella successione ab intestato spettante agli agnati in mancanza di sui heredes (C. 6,58,14)¹⁵.

2. C. 6,28,4: exheredatio e praeteritio di mas e femina

In una costituzione emessa a Costantinopoli il 1° settembre del 531, indirizzata al prefetto del pretorio Giovanni¹⁶, collocata nel libro VI, titolo XXVIII (*de liberis praeteritis vel exheredatis*) del *Codex Iustinianus*, Giustiniano detta specifi-

può essere sancita tra maschi e femmine giacché alcuna distinzione deriva in tal senso dalla natura, la quale fa venire al mondo tutti al medesimo titolo, liberi e ingenui, e sono state poi le guerre, le liti, le cupidigie e le libidini ad alterare siffatto stato di cose (Nov. 89,1: «Natura siquidem ab initio, dum de filiorum procreatione sanciret scriptis nondum positis legibus, omnes similiter quidem liberos similiter autem produxit ingenuos. Primis namque parentibus primi filii similiter quidem liberi similiter autem legitimi a creatura fiebant. Bella vero et lites atque libidines et concupiscentiae causam deposuerunt ad aliud schema»); la già citata Novella 118 del 543 a proposito della parità di trattamento tra i due sessi in materia di successione. Sul punto, per alcuni aspetti, vedi M.P. Baccari, Matrimonio e donna, I, Concetti ulpianei, Torino, 2012, p. 116 ss. In generale sulla physis quale criterio normativo che presiede la legislazione giustinianea, in particolare nella determinazione dei rapporti di parentela e nelle successioni vedi G. Lanata, Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee, Napoli, 1984, p. 26 ss.

¹⁵ Su C. 6,28,4 e C. 6,58,14 vedi infra.

¹⁶ Sulla figura di Giovanni di Cappadocia, 'praefectus praetorio Orientis', vedi J.R. Martindale, The prosopography of the later Roman Empire, A.D. 527-641, vol. III A, Cambridge, 1992, p. 627 ss. Per ulteriori approfondimenti vedi E. Stein, Justinian, Johannes der Kappadozier und das Ende des Konsulats, in Byzantinische Zeitschrift, 30, 1929-1930, p. 376 ss.; P. Lamma, Giovanni di Cappadocia, in Aevum, 21, 1947, p. 80 ss.; S. Puliatti, Ricerche sulla legislazione «regionale» di Giustiniano. Lo statuto civile e l'ordinamento militare della prefettura africana. Milano, 1980, p. 4 ss.

che disposizioni volte a ripristinare la parità di diritti di maschi e femmine sotto il profilo dell'exheredatio e della bonorum possessio contra tabulas conseguente alla preterizione (C. 6,28,4)¹⁷.

Più precisamente mediante siffatto provvedimento si stabilisce da un lato che tutti i *liberi* del testatore, a prescindere dal sesso, immediati discendenti o no, postumi o *iam nati*, possano essere validamente diseredati solo mediante la formula nominativa e, dall'altro, che tutti i *praeteriti* debbano essere ammessi in egual misura alla *bonorum possessio contra tabulas*¹⁸.

¹⁷ Vi è chi ha ritenuto che la costituzione in esame rientrasse in un più ampio disegno normativo, che avrebbe compreso anche C. 3,28,35 e 36 del 531, tutte rientranti tra le costituzioni 'ad commodum propositi operis pertinentes', secondo quanto risulterebbe dalla data, dal contenuto e dall'esplicito richiamo all'attività svolta dai compilatori in relazione alle questioni riscontrate nella lettura delle opere classiche. Sul punto vedi Codex Iustinianus, Editio maior, recensuit P. Krueger, Berolini, 1877, p. 556, nt. 1; P. De Francisci, Nuovi studi intorno alla legislazione giustinianea durante la compilazione delle Pandette, in BIDR, 23, 1911, p. 202 ss.; G. Luchetti, La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano, Milano, 1996, p. 242, nt. 165; M. Varvaro, Contributi allo studio delle Quinquaginta decisiones, in AUPA, 46, 2000, p. 471 ss.; S. Di Maria, La cancelleria imperiale e i giuristi classici: «reverentia antiquitatis» e nuove prospettive nella legislazione giustinianea del codice, Bologna, 2010, p. 111 ss. Da ultimo, G. Luchetti, A.L. De Petriis, F. Mattioli, I. Pontoriero, Iulius Paulus ad edictum libri, I-III, Roma, 2018, p. 23, nt. 36.

¹⁸ Vedi F. Glück, Commentario alle Pandette tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice Civile del Regno d'Italia, già sotto la direzione di Filippo Serafini, dirr. P. Cogliolo, C. Fadda, libri XXXVII-XXXVIII, parti II e III, tradotte ed annotate da B. Brugi, Milano, 1906, p. 482. L'Autore con riferimento alla costituzione collocata in C. 6,28,4 afferma che «l'istituto della c. t. b. p. [...] è stato accompagnato, mentre si accoglieva nella compilazione di Giustiniano, da una importante modificazione». Per una dettagliata esegesi del testo della costituzione vedi P. De Francisci, Nuovi studi intorno alla legislazione giustinianea, cit., p. 213 ss., il quale evidenzia come tale provvedimento nelle sue disposizioni sia venuto «a sconvolgere tutta la materia della bonorum possessio contra tabulas insieme colle regole della diseredazione», secondo quanto osservato anche nelle Istituzioni di Giustiniano («Sed haec vetustas introducebat. nostra vero constitutio inter masculos et feminas in hoc iure nihil interesse existimans, quia utraque persona in hominum procreatione similiter naturae officio fungitur et lege antiqua duodecim tabularum omnes similiter ad successiones ab intestato vocabantur, quod et praetores po-

Nella prima parte della costituzione è esposta l'occasio legis e Giustiniano esprime la volontà di emendare quel «maximum vitium antiquae subtilitatis», relativo all'aver inteso distinguere tra maschi e femmine sotto il profilo delle modalità dell'exheredatio, posto che quest'ultima avveniva nominatamente per i figli e inter ceteros per le figlie e per i nipoti («aliis verbis exheredari debere filium sanxerunt, aliis filiam, et inter nepotes»)¹⁹.

Siffatte regole sulle forme della diseredazione sarebbero sorte – precisa l'Imperatore – nella prassi del tribunale centumvirale che avrebbe, dunque, condotto a stabilire che il figlio maschio in potestà, a differenza della femmina, avrebbe dovuto essere diseredato *nominatim* laddove in precedenza nei suoi confronti era sufficiente una *exheredatio inter ceteros*²⁰.

stea secuti esse videntur, ideo simplex ac simile ius et in filiis et in filiabus et in ceteris descendentibus per virilem sexum personis non solum natis sed etiam postumis introduxit [...]», Inst. 2,13,5). A riguardo mette conto rilevare come la costituzione contenuta in C. 6,28,4 sia espressamente richiamata dal predetto passo istituzionale, sul punto vedi approfonditamente G. Luchetti, La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano, cit., p. 240 ss. Da ultimo, A. Spina, Ricerche sulla successione testamentaria nei responsa di Cervidio Scevola, Milano, 2012, p. 81, nt. 30 per la bibliografia.

¹⁹ C. 6,28,4 pr.: «Maximum vitium antiquae subtilitatis praesenti lege corrigimus, quae putavit alia esse iura observanda in successione parentum, si ex testamento veniant, in masculis et in feminis, cum ab intestato simile ius utrique sexui servaverunt, et aliis verbis exheredari debere filium sanxerunt, aliis filiam, et inter nepotes exheredandos alia iura civilia, alia praetoris introduxerunt».

²⁰ C. 6,28,4,2: «Nam haec corrigentes et maiorum nostrorum sequimur vestigia, qui eandem observationem colere manifestissimi sunt. scimus etenim antea simili modo et filium et alios omnes inter ceteros exheredatos scribere esse concessum, cum etiam centumviri aliam differentiam introduxerunt». Che l'artefice dell'introduzione dell'exheredatio nominatim facta per il figlio maschio andasse individuato nel tribunale centumvirale emerge anche da Cic., De orat. 1,38,175 e da Val. Max. 7,7,1. Sul punto vedi S. Solazzi, Diritto ereditario romano, I, Napoli, 1932, p. 222; L. Di Lella, Querela inofficiosi testamenti. Contributi allo studio della successione necessaria, cit., p. 78 ss.; A. Watson, The law of succession in the later Roman Republic, Oxford, 1971, p. 42 ss.; A. Sanguinetti, Considerazioni sull'origine del principio 'sui heredes instituendi sunt vel exheredandi', in SDHI, LIX, 1993, p. 261 ss.; G. Coppola Bisazza, La successione contra voluntatem defuncti, cit., p. 16 ss.

Tale disparità di trattamento si porrebbe, peraltro, in manifesto contrasto con il regime di parificazione dei due sessi, disegnato per le successioni *ab intestato* dalla legge delle XII Tavole e dal successivo intervento del pretore²¹.

Analoga disuguaglianza si verificherebbe poi in ordine agli effetti della *praeteritio*: infatti, nell'ipotesi di preterizione del figlio maschio in potestà il testamento sarebbe stato invalido o egli avrebbe comunque potuto ricevere *in totum* la *bonorum possessio contra tabulas*. Di contro, laddove il *pater* nel testamento avesse ignorato la figlia (così come il *filius* con il rango di nipote o pronipote), ad essa sarebbe spettato «*ex iure vetere*» lo *ius adcrescendi in partem*, ovvero il diritto di concorrere con gli eredi scritti per la metà dell'asse o della quota virile, a seconda che gli istituiti fossero estranei o *sui heredes*, peraltro con l'aggravio della sopportazione dei legati²².

Successivamente – argomenta la costituzione – il pretore dispose che a tutti i *liberi* preteriti, comprese le figlie femmine in potestà, si sarebbe dovuta concedere in egual modo la bonorum possessio contra tabulas. E ciò finché una «constitu-

²¹ Nelle Istituzioni di Giustiniano si legge espressamente che *«et lege antiqua duodecim tabularum omnes similiter ad successiones ab intestato vocabantur, quod et praetores postea secuti esse videntur»* (*Inst.* 2,13,5). I compilatori sottolineano, dunque, la portata innovativa della riforma giustinianea introdotta mediante la costituzione contenuta in C. 6,28,4, con riferimento alla quale è posta in rilievo la sua conformità al più antico diritto, all'esempio fornito dalla legge delle XII Tavole e all'intervento del pretore in materia di successioni *ab intestato*. Per approfondimenti sulla parificazione della posizione di maschi e femmine legati dal vincolo agnatizio sotto il profilo della successione *ab intestato* vedi *infra*, § 3.

²² Sul punto la bibliografia è sterminata. Vedi, tra gli altri, G. La Pira, La successione ereditaria intestata e contro il testamento in diritto romano, cit., p. 27 ss.; A. Burdese, s.v. Diseredazione (diritto romano), in Novissimo Digesto Italiano, V, Torino, 1960, p. 1113 ss.; P. Voci, Diritto ereditario romano, II, cit., p. 634 ss.; L. Di Leila, s.v. Successione necessaria (diritto romano), in Enciclopedia del diritto, XLIII, Milano, 1990, p. 1338 ss. In particolare sul diritto di accrescimento vedi P. Bonfante, Corso di diritto romano, cit., p. 253 ss.; B. Biondi, Diritto ereditario romano, cit., p. 689 ss.; M. Pérez Simeón, Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest. El principio de incompatibilidad entre la sucesión testamentaria y la intestada en el Derecho romano, Madrid, 2001, p. 252 ss. Da ultimo su questi temi S. Puliatti, De cuius hereditate agitur. Il regime romano delle successioni, cit., p. 99 ss., in part. p. 115 ss.

 $tio\ Magni\ Antoninis^{23}$ avrebbe limitato siffatto beneficio ai figli maschi, pur riservando alla $filia\ praeterita$ la $bonorum\ possessio$ nella parte corrispondente a quella stabilita dallo $ius\ civile^{24}$.

Ebbene, con tono perentorio Giustiniano sottolinea la contrarietà ai precetti naturali di siffatte prescrizioni, qualificando coloro i quali introdussero tali differenze come «quasi naturae accusatores», posto che la natura genera allo stesso modo maschi e femmine²⁵.

Sicché l'Imperatore al precipuo fine di correggere le iniquità su cui si basava il regime previgente²⁶ – e manifestando

²³ Cfr. Gaio 2,126 («sed nuper imperator Antoninus significavit rescripto suas non plus nancisci feminas per bonorum possessionem, quam quod iure adcrescendi consequerentur»). Ad Antonino Pio le fonti attribuiscono la paternità di provvedimenti relativi a svariate materie, con particolare riferimento a quella ereditaria: vedi C. Hānel, Corpus legum ab imperatoribus Romanis ante Justinanum latarum quae extra constitutionum codices supersunt, Verlag 1965, p. 101 ss., in part. p. 109 con riferimento a C. 6,28,4. Sul punto vedi L. Labruna, Rescriptum Divii Pii. Gli atti del pupillo sine tutoris auctoritate, Napoli, 1962, p. 1; V. Marotta, Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio, Milano, 1988, p. 3 ss. Sulla questione relativa all'attribuzione del rescritto in esame da parte dei compilatori giustiniane a 'Magnus Antoninus' vedi Codex Iustinianus, Editio maior, recensuit P. Krueger, cit., p. 556. Significative a riguardo le riflessioni di K.P. Müller-Eiselt, Divus Pius constituit, Berlin, 1982, p. 64 ss.

²⁴ Il rescritto di Antonino Pio avrebbe segnato una repentina inversione di tendenza rispetto al sistema precedentemente instaurato dal pretore mediante «un anacronistico ritorno al passato, un'assurda coincidenza di ius novum e ius vetus»: R. Quadrato, 'Hominis appellatio' e gerarchia dei sessi: D. 50,16,152 (Gai. 10 ad 'l. Iul. et Pap.'), in BIDR, XCIV-XCV, 1991-1992, p. 324 ss., cui si rinvia per un esame della portata e del significato del provvedimento imperiale. Per ulteriori approfondimenti vedi B. Albanese, Le persone nel diritto privato romano, Palermo, 1979, p. 355 ss.; P. Voci, Linee storiche del diritto ereditario romano, I, Dalle origini ai Severi, in ANRW, II, 14, 1982, p. 392 ss. (ora in Id., Studi di diritto romano, II, Padova, 1985, p. 15 ss.).

²⁵ Il concetto di natura, correlato a quello di *procreatio*, è espressamente richiamato in *Inst.* 2,13,5 («in hominum procreatione similiter naturae»); sul punto vedi J. Beaucamp, *Le statut de la femme à Byzance (4e - 7e siècle)*, I, *Le droit impérial*, Paris, 1990, p. 25, nt. 20. In generale sui concetti di natura e procreatio vedi la bibliografia citata *infra*, nt. 51.

²⁶ Nel sottolineare le iniquità del regime precedente Giustiniano in C. 6,28,4,3-5 si sofferma anche sul *vitium* relativo alla disparità di trattamento tra la figlia preterita e quella diseredata, che Triboniano e gli altri 'vires

in tal senso la volontà di seguire le vestigia dei «maiores qui eandem observationem colere manifestissimi sunt» – modifica radicalmente la materia per quanto concerne sia le modalità dell'exheredatio, sia le conseguenze della praeteritio.

Nella parte più strettamente dispositiva del provvedimento in esame (C. 6,28,4,6-7) si legge, infatti, che così come nella chiamata alla successione *ab intestato* il diritto antico non aveva osservato alcuna differenza tra *mares* e *feminae*, parimenti la diseredazione avrebbe dovuto compiersi nominatamente per tutti i discendenti in linea maschile, a prescindere che si trattasse di maschi o di femmine, di figli o di nipoti. Inoltre in caso di *praeteritio*, caduto *«ipso iure testamentum»*, si sarebbe dovuta riconoscere la *bonorum possessio contra tabulas* a tutti, maschi e femmine, in egual misura²⁷.

facundissimi compositores iuris' avrebbero rilevato dalla lettura dei libri ad edictum di Ulpiano. Difatti, la figlia preterita avrebbe potuto ottenere dal pretore la bonorum possessio contra tabulas o comunque si sarebbe potuta accontentare dell'applicazione dello ius adcrescendi, riuscendo in ogni caso a conseguire solo la metà del patrimonio, oltre ad essere tenuta all'adempimento dei legati fino ad un quarto della sua porzione. Viceversa, alla figlia diseredata sarebbe toccato il quarto dell'eredità e per di più mediante la costituzione contenuta in C. 3,28,30 del 528, relativa all'introduzione dell'actio ad implendam legitimam, la situazione della figlia preterita si sarebbe addirittura aggravata. Per approfondimenti sul punto vedi P. De Francisci, Nuovi studi intorno alla legislazione giustinianea durante la compilazione delle Pandette, cit., p. 214 ss.; G. Luchetti, La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano, cit., p. 264 ss.; A. Sanguinetti, Dalla querela alla portio legitima. Aspetti della successione necessaria nell'epoca tardo imperiale e giustinianea, cit., p. 47 ss. Da ultimo G. Coppola Bisazza, L'exheredatio filiae: un esempio di disuguaglianza, ma anche di discontinuità e di emancipazione femminile, in Civitas et civilitas. Studi in onore di F. Guizzi, a cura di A. Palma, I, Torino, 2013, p. 210.

²⁷ Vedi F. Glück, *Commentario alle Pandette*, cit., p. 482: «Come gruppi con diritto essenzialmente diverso stanno l'uno rispetto all'altro: da un lato i *filii sui iam nati* e *postumi sui* e gli *emancipati*, a cui compete la c. t. p. b. nominale; e dall'altro i ceteri sui iam nati e gli emancipati, a cui compete la c. t. b. p. reale. Ma fra questi le donne, in virtù della costituzione antonina, erano state già ridotte alla misura del loro diritto civile di accrescimento spettante ad esse realmente come suae o fittiziamente come emancipatae. Ora Giustiniano, abolendo la limitazione antonina, pareggia gli uomini e le donne». La medesima disposizione sarebbe dovuta valere sia per i nati che per i postumi, così sanandosi aliud vitium del regime precedente relativo alla dispari-

Risulta, dunque, evidente come la volontà di Giustiniano di parificare la situazione delle femmine a quella dei maschi, in conformità allo *ius naturale*, conduca l'Imperatore a introdurre delle modifiche di straordinaria portata al regime delle successioni, dal punto di vista sia della disciplina della diseredazione sia degli effetti della preterizione.

La costituzione del 531 mostra, invero, un'incisiva determinazione nel porre fine a una disparità di trattamento considerata *contra naturam* e che rientra nel più ampio disegno normativo dell'Imperatore del VI secolo di equiparazione dal punto di vista successorio della posizione dei due sessi²⁸.

3. *C.* 6,58,14: la maxima iniuria dell'esclusione delle agnatae ultra consanguineorum gradum dalla successione ab intestato

Come poc'anzi rilevato la costituzione di Giustiniano contenuta in C. 6,28,4 non è un provvedimento che rimane isolato ma si inserisce in un definito quadro normativo, funzionale all'equiparazione di maschi e femmine sotto il profilo degli iura hereditatium.

tà di trattamento della postuma rispetto alla già nata, essendo stato richiesto fino ad allora che la prima in caso di diseredazione *inter ceteros* avrebbe dovuto essere almeno onorata di un legato (C. 6,28,4,8). In generale sull'interesse giuridico per i *postumi* in riferimento alla successione ereditaria vedi F. Lamberti, *Studi sui «postumi» nell'esperienza giuridica romana*, I, Napoli, 1996, p. 55 ss.

²⁸ In ragione dell'intervenuta eliminazione della differenza di trattamento, contra naturam, tra maschi e femmine disposta mediante la costituzione contenuta in C. 6,28,4, la dottrina ha ritenuto che tale provvedimento dimostrerebbe la tendenza 'femminista' di Giustiniano. In tal senso vedi G. Luchetti, La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano, cit., p. 244, nt. 167; anche in riferimento alla ipotizzata influenza di Teodora nell'emanazione della costituzione in esame vedi E. Gianturco, L'influenza dell'imperatrice Teodora nella legislazione giustinianea, in Studi giuridici in onore di C. Fadda, IV, Napoli, 1906, p. 3 ss.; J.E. Spruit, L'influence de Théodora sur la législation de Justinien, in RIDA, 24, 1977, p. 420, nt. 90.

Dopo pochi mesi, infatti, mediante un'altra costituzione – collocata nel libro VI, titolo LVIII (de legitimis heredibus) del Codex Iustinianus – emessa a Costantinopoli il 27 novembre del 531 e anch'essa indirizzata al prefetto del pretorio Giovanni, Giustiniano ripristina una situazione di uguaglianza tra i due sessi, ponendo fine all'empia discriminazione subita dalle agnatae ultra consanguineorum gradum nell'ambito della successione ab intestato²⁹ (C. 6,58,14).

Tale provvedimento, a lungo trascurato dalla dottrina romanistica³⁰, si pone nel solco del generale progetto di Giustiniano di tracciare un profilo unitario per maschi e femmine sul filo della *cognatio* piuttosto che dell'*adgnatio* che – come già osservato – troverà compiuta definizione nella Novella 118 del 543³¹.

²⁹ A proposito dell'espressione 'successione *ab intestato*' cfr. quanto affermato da O. Diliberto, s.v. *Successione legittima (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano, 1990, p. 1297, nt. 1, il quale rileva che l'espressione 'successione legittima' risulterebbe impropria per il diritto romano, atteso che non solo nelle fonti si afferma che la legge è causa anche della successione testamentaria (cfr. D. 50,16,130) ma altresì che «nel diritto romano esistono categorie di chiamati *ab intestato* che non trovano il proprio riconoscimento nella legge» come ad esempio i *bonorum possessores* pretori. In tal senso vedi anche V. Arangio-Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1994¹⁴, p. 536, nt. 2.

³⁰ In tal senso vedi R. Lambertini, Giustiniano e l'antica esclusione dall'hereditas legitima' delle agnate oltre il grado dei consanguinei, in BIDR, XXXIX, 1997, p. 471; G. Melillo, La 'media iurisprudentia' e le limitazioni alla legittimazione successoria delle donne, in 'Personae' e 'status' in Roma antica. Saggi, Napoli, 2006, p. 78.

secondo quanto anche emerge da D. 1,1,12 (Marc. 1 inst.): «Nonnumquam ius etiam pro necessitudine dicimus veluti 'est mihi ius cognationis vel adfinitatis'». A proposito della spiegazione fornita da Marciano in ordine ai termini 'ius cognationis' e 'ius adfinitatis' attraverso il significato di ius come necessitudo vedi P. Catalano, Diritto, soggetti, oggetti: un contributo alla pulizia concettuale sulla base di D. 1,1,12, cit., p. 97 ss. Da ultimo sul punto vedi D. Dursi, Aelius Marcianus Institutionum Libri I-IV, Roma, 2019, p. 110 ss.: «Occorre, infatti, sottolineare come se il diritto di consanguineità parrebbe delineare un vincolo naturale e, dunque, una necessità», lo ius adfinitatis rappresenterebbe «il legame che scattava tra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge, sicché venuto meno il rapporto di coniugio, anche quello che potremmo definire vinculum adfinitatis si scioglieva».

In C. 6,58,14 pr.³² l'Imperatore esordisce asserendo di voler ristabilire in materia di successione *ab intestato* una disciplina conforme allo *ius antiquum*: si legge, infatti, che la legge delle XII Tavole ben provvide 'Romano generi'³³ giacché realizzò 'unam consonantiam'³⁴ nei rapporti successori, non operando alcun discrimen tra i maschi e le femmine legittimi («tam in maribus quam in feminis legitimis») e ammettendo una parità di trattamento tra di essi, in ossequio alla *natura* e allo *ius naturale*³⁵.

³² C. 6,58,14 pr.: «Lege duodecim tabularum bene Romano generi prospectum est, quae unam consonantiam tam in maribus quam in feminis legitimis et in eorum successionibus nec non libertis observandam esse existimavit, nullo discrimine in successionibus habito, cum natura utrumque corpus edidit, ut maneat suis vicibus immortale et alterum alterius auxilio egeat, ut uno semoto et alterum corrumpatur». Vedi M.P. Baccari, Matrimonio e donna, cit., p. 36 ss. e anche Curator ventris. Il concepito, la donna e la res publica tra storia e attualità, Torino, 2012, p. 209.

³³ L'espressione 'Romanus genus' richiama l'idea della gens e più ampiamente del populus e della civitas. Cfr. H.E. Dirksen, Manuale latinitatis fontium iuris civilis Romanorum, Berolini, 1837, p. 401: s.v. Genus: «Origo, Prosapia, Gens»; s.v. Gens: «Consortium, quod inter singulos cives R. intercedebat, ratione generis et sacrorum»; «Populus, Civitas».

³⁴ L'utilizzo da parte di Giustiniano del termine consonantia, caratterizzato da una precisa valenza giuridica e da un'insolita forza espressiva, si ricollega all'idea di una generale armonia del sistema, cui contribuisce anche la raggiunta organicità tra gli iura all'esito dell'opera compilatoria. Sull'importanza del termine consonantia, sia per quanto riguarda l'aspetto pubblicistico sia per quello privatistico, vedi M.P. Baccari, Imperium e sacerdotium: a proposito di universalismo e diritto romano, in Le sfide del diritto. Scritti in onore del cardinale Agostino Vallini, a cura di G. Dalla Torre, C. Mirabelli, Soveria Mannelli, 2009, p. 258 ss.; F. Vallocchia, Sul concetto giuridico di 'consonantia', in BIDR, 105, 2011, p. 307 ss. Per approfondimenti sulle implicazioni normative e concettuali sottese al lemma consonantia e sui relativi aspetti semantici mi sia consentito rinviare a Sacerdotium nelle Novelle di Giustiniano. Consonantia (συμφωνία) e amplificatio della res publica, Torino, 2018, p. 55 ss., in particolare su C. 6,58,14, p. 64 ss.

³⁵ Siffatta tematica assume una peculiare centralità anche nelle Istituzioni di Giustiniano ove è esposto il regime più antico della successione *ab intestato* ed è posta in rilievo la parità tra maschi e femmine nel sistema decemvirale (*Inst.* 3,2,3a-b). A riguardo al fine di esaltare i meriti della legge delle XII Tavole, è adoperata con riferimento ad esse l'espressione 'simplicitas legibus amica' e, in tale contesto, è espressamente richiamata proprio la costituzione collocata in C. 6,58,14 ('nostra constitutio'), di cui è ripreso quasi te-

Argomenta, infatti, la costituzione che la natura ha creato allo stesso modo entrambi i corpi, cosicché il maschio e la femmina sono uniti in modo indissolubile, necessitano di reciproco auxilium e separatosi l'uno, ne segue per l'altro un destino di totale decadenza («ut uno semoto et alterum corrumpatur»)³⁶.

Tuttavia gli equilibri della *consonantia*, caratterizzante la normativa decemvirale, sarebbero stati alterati dalla *posteritas* che, servendosi di *'nimia subtlitas'*³⁷, avrebbe introdotto

stualmente il disposto del paragrafo 4. Per le corrispondenze tra C. 6,58,14 e Inst. 3,3,2a-b vedi C. Ferrini, De Iustiniani Institutionum compositione coniectanea, in ZSS, XI, 1890, p. 108 ss. (ora in Id., Opere, II, Milano 1929, p. 293); Id., Intorno ai passi comuni ai Digesti e alle Istituzioni, in Rend. del R. Istit. Lombardo, serie II, vol. XXII, p. 826 (ora in Id., Opere, II, cit., p. 190). Per un analitico raffronto tra C. 6,58,14 e Inst. 3,2,3a-b vedi G. Melillo, La 'media iurisprudentia' e le limitazioni alla legittimazione successoria delle donne, cit., p. 77 ss.

³⁶ Vedi M. Balestri Fumagalli, Riflessioni sulla 'Lex Voconia', Milano, 2008, p. 51, la quale ritiene che dalle parole adoperate dall'Imperatore emergerebbero evidenti rinvii alla Sacra Scrittura e, precisamente, al racconto della creazione di Adamo ed Eva di Genesis 2,18-20 e alle categorie neotestamentarie del mutuum adiutorium applicate al matrimonio. Parla, a tal proposito, di «reminiscenza biblica» anche B. Biondi, Diritto romano cristiano, II, Milano, 1952, p. 18. Sul punto cfr. K. Schindler, Justinians Haltung zur Klassik: Versuch e. Darstellung an Hand seiner Kontroversen entscheidenden Konstitutionen, Köln-Graz, 1966, p. 28 ss., il quale afferma, invece, che il passo in esame rappresenti una diretta trasposizione di Genesis 2,18-20, sebbene tale affermazione sia stata considerata dalla dottrina romanistica successiva come 'forzata' ed 'eccessiva': vedi G. Melillo, La 'media iurisprudentia' e le limitazioni alla legittimazione successoria delle donne, cit., p. 80; M. Ba-LESTRI FUMAGALLI, Riflessioni sulla 'Lex Voconia', cit., p. 51, nt. 44. A riguardo mette conto rilevare come il passo sembri altresì richiamare l'idea della 'una caro' di Genesis 2,24, su cui vedi G. Dalla Torre, Lezioni di diritto canonico, Torino 2018⁵, p. 59. L'Autore rileva come l'idea dell'una caro contenuta nel racconto biblico «insieme alla proiezione dell'unione coniugale sull'amore fedele e irrisolvibile di Dio per il suo popolo, non solo offre il senso della struttura esistenziale del matrimonio, ma costituisce anche la precisa indicazione del modello cui doverosamente orientare ogni concreta esperienza coniugale». Per approfondimenti vedi W. Woźny, El significado de la 'una caro' en la Sagrada Escritura, en los Padres de la Iglesia y en el pensamiento cristiano hasta el siglio 13, Roma, 2014.

³⁷ Il riferimento alla 'nimia subtilitas' – espressione adoperata anche in Gaio 4,30 a proposito delle legis actiones – alluderebbe a una rigidità interpretativa secondo R. Lambertini, Giustiniano e l'antica esclusione dall'hereditas legitima' delle agnate oltre il grado dei consanguinei, cit., p. 474. Sull'in-

una 'non pia differentia' nella successione intestata per i maschi e le femmine, secondo quanto Giulio Paolo «apertissime docuit» all'inizio del liber singularis in tema di senatoconsulto Tertulliano³⁸ (C. 6,58,14,1).

Orbene, l'empia discriminazione cui Giustiniano si riferisce e che si evincerebbe dalla lettura dell'opera di Paolo concerne l'esclusione della *agnatae* non consanguinee dall'eredità, introdotta dalla giurisprudenza successiva alla legge delle XII Tavole: si tratta di una disparità di trattamento contrastante con lo *ius naturale* che mediante la costituzione in esame l'Imperatore intende eliminare.

3.1. Alle radici della 'non pia differentia' tra mas e femina

Al fine di comprendere la portata del provvedimento in esame, sotto il profilo sia delle relative implicazioni sul piano successorio sia – in una prospettiva più generale – della rilevanza del principio di diritto naturale di parità tra maschio e fem-

terpretatio prudentium che avrebbe introdotto una disciplina ostile alle agnatae non consanguinee vedi infra.

³⁸ Viene attribuita a Paolo – in un frammento perduto e posto nel *princi*pium del liber singularis in tema di senatoconsulto Tertulliano – l'affermazione dell'origine giurisprudenziale dello ius consanguinitatis. A tal proposito vedi la ricostruzione palingenetica di O. Lenel, Palingenesia iuris civilis, I, Leipzig, 1889, c. 1296, fr. 1905-1906, che basandosi sulla notizia fornita dai compilatori giustinianei colloca il principium e il paragrafo 1 della costituzione in esame all'inizio del liber singularis ad senatus consultum Tertullianum di Paolo, Sulla ricostruzione leneliana del fr. 1905 sulla scorta di C. 6.58.14 pr.-1 vedi le osservazioni G. Cossa, Per uno studio dei libri singulares: il caso di Paolo, Milano, 2018, p. 178, nt. 203. Inoltre, mette conto rilevare come alcuni studiosi ritengano che la questione di cui trattasi fosse esposta anche nei libri ad Sabinum e che anzi essi avessero costituito l'occasio legis, mentre il liber singularis sarebbe stato consultato al solo fine di approfondire meglio la questione. Sul punto vedi S. Di Maria, La cancelleria imperiale e i giuristi classici: «reverentia antiquitatis» e nuove prospettive nella legislazione giustinianea del Codice, cit., p. 149 ss.; G. Luchetti, A.L. De Petriis, F. Mattioli, I. Pontoriero, Iulius Paulus ad edictum libri, cit., p. 23, nt. 38. Sul riferimento all'opera di Paolo in C. 6,58,14,1 vedi, per alcuni aspetti, anche Y. González Roldán, Il diritto ereditario in età adrianea. Legislazione imperiale e senatus consulta, Bari, 2014, p. 197, nt. 1.

mina in esso richiamato, risulta indispensabile chiarire il contesto in cui la costituzione in esame (C. 6,58,14) si inserisce.

Da questo punto di vista, l'individuazione dello scenario di riferimento non è questione di poco conto perché inevitabilmente finisce per coinvolgere problematiche ben più complesse, inerenti alle vicende storiche della successione *ab intestato*, oltre che a quelle concernenti la assai dibattuta questione degli *iura hereditatium* della donna nel sistema giuridico romano³⁹.

Tuttavia, tali profili esorbitano il campo della presente indagine e sono stati già oggetto di studio da parte di illustri studiosi; ci limitiamo a porre in rilievo – sia pure nelle grandi linee – alcuni aspetti che risultano significativi ai fini del discorso che andiamo conducendo.

Come è noto, le nostre conoscenze in tema di successione intestata non hanno fonti più antiche della legge delle XII Tavole⁴⁰: la norma decemvirale V,4-5, nella versione general-

³⁹ La letteratura sugli *iura hereditatium* spettanti alla donna in epoca romana è vasta. Vedi, tra gli altri, E. Volterra, Sulla capacità della donne a far testamento, in BIDR, 48, 1941, p. 74 ss. (ora in Id., Scritti giuridici, II, Napoli, 1991, p. 69 ss.); M.P. BACCARI, s.v. Donna (diritto romano), in Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica, a cura di E. Sgreccia, A. Tarantino, IV, Napoli, 2012, p. 772 ss. Per una rassegna dei profili maggiormente discussi e per ulteriore bibliografia vedi L. Monaco, Hereditas e mulieres: riflessioni in tema di capacità successoria della donna in Roma antica, Napoli, 2000, p. 3 ss. Sullo ius testandi muliebre vedi anche L. Peppe, Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana, Milano, 1984, p. 50 ss. Sul tema controverso della legittimazione delle donne a ricevere ab intestato vedi O. Diliberto, s.v. Successione legittima (diritto romano), cit., p. 1301, nt. 40; B. Kuebler, Das Intestaterbrecht der Frauen im alten Rom, in ZSS, 41, 1920, p. 15 ss.; B. Albanese, Le persone nel diritto privato romano, cit., p. 246 ss. Di recente E. Bianchi, Per un'indagine sul principio 'conceptus pro iam nato habetur' (fondamenti arcaici e classici), Milano, 2009, p. 81 ss., in part. nt. 84 per la bibliografia.

⁴⁰ Sul diritto ereditario nella legge delle XII Tavole e, in generale, sulla disciplina civilistica della successione *ab intestato* la letteratura è sterminata; limitandoci ai riferimenti essenziali: S. Solazzi, *Diritto ereditario romano*, cit., p. 35 ss.; C. Arnò, *Diritto ereditario*, cit., p. 5 ss.; P. Voci, *Diritto ereditario romano*, I, cit., p. 3 ss.; O. Diliberto, s.v. *Successione legittima (dir. rom.)*, cit., p. 1298 ss. Di recente su questi temi S. Puliatti, *De cuius hereditate agitur. Il regime romano delle successioni*, cit., p. 6 ss.

mente accolta dagli studiosi, conservata in *Coll.* 16,4,1-2 e in Ulp. *Tit.* 26,1, dispone che: «*Si intestato moritur, cui suus heres ne est escit, agnatus proximus familiam habeto. Si agnatus nec escit, gentiles familiam habento*»⁴¹.

Orbene, i *sui* rappresentano la prima categoria di successori *ab intestato*, seguiti dagli agnati secondo il criterio della prossimità del grado (*«agnatus proximus familiam habeto»*)⁴² e, in assenza anche di questi, dai *gentiles*. Ci troviamo, quindi, innanzi a tre classi di eredi: *sui*, *agnati*, *gentiles*, secondo quanto anche evidenziato da Gaio (3,1-17).

Risulta, dunque, di manifesta percezione come il precetto decenvirale non operi alcuna disparità di trattamento tra gli agnati maschi e le femmine; tuttavia, all'uguaglianza tra i due sessi garantita dallo *ius antiquum* avrebbe fatto seguito per opera della giurisprudenza posteriore una 'non pia diffe-

⁴¹ La norma decemvirale ci è altresì pervenuta nella versione di Rhet. Her. 1,13,23 e di Cic., De inv. 2,50,148 («Si paterfamilias intestato moritur, familia pecuniaque eius adgnatum gentiliumque esto»). Sulla preferenza accordata dalla dottrina romanistica alla versione proveniente dai testi giuridici e sui rapporti tra questi ultimi e la versione retorica vedi M. Talamanca, L'acquisto dell'eredità da parte dei 'gentiles' in XII tab. 5.5, in Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommage à la mèmoire de André Magdelain, Paris, 1998, p. 448; O. Diliberto, s.v. Successione legittima (diritto romano), cit., p. 1298, nt. 9, anche per la bibliografia. Per alcuni aspetti vedi anche F. Mercogliano, «Tituli ex corpore Ulpiani». Storia di un testo, Napoli, 1997, p. 42 ss. Di recente sul punto, U. Agnati, Sequenze decemvirali. Analisi di Cicerone de inventione 2.148 e Rhetorica ad Herennium, in Le Dodici Tavole dai decemviri agli Umanisti, a cura di M. Humbert, Pavia, 2005, p. 239 ss., in part. p. 244 ss.

⁴² Per prossimo si intende «is [...] quem nemo sequitur», secondo la nota definizione di Ulpiano di D. 38,16,2,4 (Ulp. 13 ad Sab.). In generale sulla successione degli agnati vedi O. Lenel, Die Rechtsstellung des proximus adgnatus und der gentiles im altrömischen Erbrecht, in ZSS, 37, 1916, p. 128 ss.; A. Carcaterra, La successione intestata dell'adgnatus nella legge delle XII Tavole, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari, nuova serie, II, 1939, p. 263 ss.; G. Hanard, Observation sur l'adgnatio, in RIDA, 1980, XXVII, p. 169 ss.; A. Guarino, «Sui» e «adgnati» nelle «XII Tabulae», in Annali del Seminario giuridico dell'Università di Catania, 3, 1943, p. 204 ss. (ora in Id., Pagine di diritto romano, 4, Napoli, 1994, p. 128 ss.); O. Diliberto, s.v. Successione legittima (diritto romano), cit., p. 1300 ss.; A. D. Manfredini, La volontà oltre la morte, cit., p. 125 ss.

rentia' qualora si fosse andato oltre il grado della consanguineità.

Le fonti attestano, infatti, come per quanto concerne gli agnati consanguinei l'*hereditas* si sarebbe devoluta tanto ai maschi quanto alle femmine, mentre presso gli altri collaterali legati da vincoli di agnazione l'eredità avrebbe potuto acquistarsi solo in linea maschile (Gaio 3,14), senza alcun tipo di limitazione (*Ulp.* 13 *ad Sab.* D. 38,16,2 pr.)⁴³.

Ne discende, quindi, che mentre come 'suae' le donne avrebbero ereditato nella classe degli heredes sui, come 'agnatae' sarebbero state escluse dall'eredità, fatta eccezione per le sorelle consanguinee e «per puntualizzare questa differenza, i Romani distinguono tra consanguinei e agnati strettamente detti: solo per i consanguinei non si fa distinzione di sesso»⁴⁴.

Secondo quanto emerge dalle fonti, tale limitazione – che creava per le femmine una manifesta discriminazione rispetto ai maschi – sarebbe addebitabile all'*interpretatio prudentium*⁴⁵, ovvero – secondo quanto precisato dal Diliberto – ad

⁴³ Vedi anche D. 38,16,1,9-11 (Ulp. 12 ad Sab.). Per approfondimenti vedi O. Diliberto, s.v. Successione legittima (diritto romano), cit., p. 1301; L. D'A-MATI, Civis ab hostibus captus: profili del regime classico, Milano, 2004, p. 66 ss.

⁴⁴ P. Voci, Diritto ereditario romano, II, cit., p. 13. Consanguinei sono coloro «qui sanguine inter se conexi sunt» (Ulp. 12 ad sab. D. 38,16,1,10) e gli agnati che vengono alla successione sono definiti «cognati virilis sexus ab eodem orti» (Ulp. 13 ad sab. D. 38,16,2,1). Sicché, evidenzia Gaio: «Item feminae agnatae, quaecumque consanguineorum gradum excedunt, nihil iuris ex lege habent» (3,23) e similmente Ulpiano: «Ad feminas ultra consanguineorum gradum legitima hereditas non pertinet» (Ulp. Tit. 26,6). Tuttavia, mentre il giurista severiano non dice da quale fonte derivi questo diritto, Gaio afferma che «quod ad feminas attinet in hoc iure aliud placuit» (3,14) e l'espressione (placuit') adoperata dal giurista del II secolo indica di solito un mutamento del diritto dovuto all'interpretatio prudentium e alla prassi. Per approfondimenti sul punto vedi R. Lambertini, Giustiniano e l'antica esclusione dall'hereditas legitima' delle agnate oltre il grado dei consanguinei, cit., p. 469.

⁴⁵ Nelle Istituzioni di Giustiniano è qualificato come 'iniquum' il fatto che le donne fossero respinte, quasi al pari delle estranee, dalla successione intestata e la discriminazione a loro carico risulta espressamente addebitata alla 'media iurisprudentia' (Inst. 3,2,3a). Sul punto vedi approfonditamente G. Melillo, La 'media iurisprudentia' e le limitazioni alla legittimazione successoria delle donne, cit., pp. 68, 71 e 94, a dire del quale il riferimento ope-

una «rielaborazione giurisprudenziale in senso estensivo delle disposizioni della *lex Voconia*, emanata a cavallo tra il II e il I secolo a.C., che tendeva a limitare la capacità delle donne di essere istituite eredi» ⁴⁶.

In un passo collocato nel libro IV delle *Pauli Sententiae*, sotto il titolo *de intestatorum successionibus* e che appare quasi inalterato in *Coll.* 16,3,20 si legge, infatti, che: «Feminae ad hereditates legitimas ultra consanguineas successiones non admittuntur: idque iure civili Voconiana ratione videtur effectum. Ceterum lex duodecim tabularum nulla discretione sexus cognatos admittit» (P.S. 4,8,20 [22]).

Appare, dunque, chiaro che l'esclusione dalla successione intestata delle agnatae ultra consanguineorum gradum rappresenti una creazione dello ius civile, sconosciuta alla normativa decemvirale e ispirata ad una Voconiana ratio, che

rato dal testo istituzionale andrebbe correlato a «correnti dottrinali o giurisdizionali innovative di ampio respiro», successive alle XII tavole ed anteriori ai temperamenti attuati in materia successoria dal pretore attraverso la
bonorum possessio, finalizzati a scalfire le linee generali della tradizione decemvirale. Inoltre l'Autore pone in rilievo come dal passo delle Institutiones
emergerebbe un ulteriore dato degno di nota: la ratio della discriminazione
andrebbe ricercata in questioni di carattere prettamente economico, ovvero
nella necessità di non alterare equilibri istituzionali consolidati sottesi alla
concentrazione dei patrimoni sui discendenti maschi («quia commodius videbatur ita iure constituti, ut plerumque hereditates ad masculos confluerent»).

⁴⁶ O. Diliberto, s.v. Successione legittima (dir. rom.), cit., p. 1301. Sul punto mette conto rilevare come in ordine alle radici della norma preclusiva alla successione intestata delle agnatae ultra consanguineorum gradum vengono in rilievo diverse posizioni in dottrina. Da un lato vi è chi addebita la restrizione alla giurisprudenza successiva alla legislazione decemvirale: in tal senso, tra gli altri, B. Kübler, Das Intestaterbrecht der Frauen im alten Rom, cit., p. 15 ss.; E. Volterra, Sulla capacità della donne a far testamento, cit., p. 75; P. Voci, Diritto ereditario romano, I, cit., p. 409; M. Balestri Fumagal-LI, Riflessioni sulla 'lex Voconia', cit., p. 49 ss.; G. MELILLO, La 'media iurisprudentia' e le limitazioni alla legittimazione successoria delle donne, cit., p. 76 ss.; R. Lambertini, Giustiniano e l'antica esclusione dall'hereditas legitima' delle agnate oltre il grado dei consanguinei, cit., p. 469 ss. Dall'altro vi è chi invece riconduce la limitazione alla legge delle XII Tavole: in tal senso vedi, tra gli altri, P. Bonfante, Corso di diritto romano, cit., p. 96; L. Monaco, Hereditas e mulieres. Riflessioni in tema di capacità successoria della donna in Roma antica, cit., p. 51 ss. Da ultimo, M. Brutti, Il diritto privato nell'antica Roma, Torino 2015³, p. 386.

chiama in causa la legge del 169 a.C.⁴⁷ e che avrebbe, quindi, indotto la giurisprudenza a trarre una limitazione dei diritti delle donne entro l'ambito della successione *ab intestato*.

Inoltre, anche secondo quanto è dato riscontrare da Coll. 16,3,3 («Sane consanguinei, quos lex non adprehenderat, interpretatione prudentium primum inter agnatos locum acceperunt») ⁴⁸ l'empia discriminazione, che andava ingiustamente a limitare i diritti successori delle femmine, era da addebitarsi a una interpretatio prudentium, eccessivamente restrittiva del dettato decemvirale.

⁴⁷ Come è noto, mediante la lex Voconia del 169 a.C., plebiscito proposto dal tribuno Q. Voconio Saxa e di cui fu suasor Catone (vedi Cic., Cato maior 5,14; Gell. VI,13,3; XVII,6,1), venne fatto divieto ai cives che erano iscritti nella prima classe del censo – e che quindi possedevano più di 100.000 assi - di istituire erede una donna. Il richiamo operato nel frammento in esame alla lex Voconia ha indotto taluni studiosi a ipotizzare che la norma limitante la possibilità di successione delle agnatae non consanguinee fosse inclusa nel predetto testo legislativo: vedi E. Cantarella, Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia, Milano 2006⁴, p. 158, nt. 69. Sull'estensione del principio introdotto dalla lex Voconia anche alle successioni intestate vedi E. Vol-TERRA, Istituzioni di diritto privato romano, Roma 1988, p. 711. Cfr. R. LAM-BERTINI, Giustiniano e l'antica esclusione dall'hereditas legitima' delle agnate oltre il grado dei consanguinei, cit., p. 478. In generale sulla lex Voconia la letteratura è sterminata vedi, tra gli altri, J.J. Bachofen, Die 'lex Voconia' und die mitihr zusammenhängenden Rechtsinstitute, Basel, 1843; Th. Mommsen, De lege Voconia. Excursus ad Iuvenalis sat. I, 55, in Gesammelte Schriften, III, Berlin, 1907, p. 192 ss.; F.C. Von Savigny, Uber die 'Lex Voconia', in Vermischte Schriften, I, Berlin, 1850, p. 440 ss.; A. Guarino, 'Lex Voconia', in Labeo, 28, 1982, p. 188 ss.; M. Balestri Fuamagalli, Riflessioni sulla 'lex Voconia', cit., passim. Da ultimo, A. Mcclintock, Un'analisi giuridica della lex Voconia, in Teoria e storia del diritto privato, X, 2017.

⁴⁸ Sui sospetti di interpolazione di Coll. 16,3,3; Coll. 16,3,20 e P.S. 4,8,20 (22) vedi, per tutti, S. Solazzi, Note di diritto romano, III, La successione dei cognati nelle interpolazioni giustinianee, in Scritti di diritto romano, III, Napoli, 1960, p. 640 ss. La genuinità del regime descritto dalle suindicate fonti è stata autorevolmente dimostrata da E. Volterra, La 'Graduum agnationis vetustissima descriptio' segnalata da Cujas, in Memorie della Accademia nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, 1978, p. 55; In., Sull'uso delle Sententiae di Paolo presso i compilatori del Breviarium e presso i compilatori giustinianei, in Atti del Congresso internazionale di Diritto romano. Bologna, I, Pavia, 1934, p. 118 ss.

3.2. «[...] sive masculini sive feminini generis sint, simili modo ad iura successionis legitimae vocari» (*C. 6,58,14,4*)

È in questo contesto, dunque, che si inserisce la costituzione contenuta in C. 6,58,14, posto che con tale provvedimento Giustiniano, deplorando siffatta disuguaglianza, interviene sul *vulnus* alle aspettative delle *agnatae*, creato dalla giurisprudenza posteriore alla legge delle XII Tavole. E ciò, sebbene – precisa l'Imperatore – il pretore avesse in parte già sanato tale situazione, riservando ad esse l'inclusione nell'ordine *unde cognati*⁴⁹.

Nella prospettiva di recuperare i principi naturali, propri della legge antica – nei confronti della quale anche in tale occasione Giustiniano non omette di manifestare la propria reverentia⁵⁰ – l'Imperatore stabilisce che tutti gli agnati, tanto maschi quanto femmine, debbano essere parimenti chiamati 'ad successionem intestatorum', secondo la prerogativa del grado e alcuna esclusione debba in tal senso essere comminata sulla base degli iura consanguinitatis («sive masculini sive feminini generis sint, simili modo ad iura successionis legitimae vocari secundum gradus sui praerogativam non ideo excludendas, quia secundum germanae observationem non habent», C. 6,58,14,4).

⁴⁹ Sul punto anche nelle Istituzioni di Giustiniano si legge che il pretore aveva concesso alle agnatae escluse dalla successione ab intestato la possibilità di ottenere almeno la bonorum possessio unde cognati, così rimediando paulatim alle iniquità del ius civile («[...] donec praetores, paulatim asperitatem iuris civilis corrigentes sive quod deest adimplentes, humano proposito alium ordinem suis edictis addiderunt et cognationis linea proximitatis nomine introducta per bonorum possessionem eas adiuvabant et pollicebantur his bonorum possessionem quae unde cognati appellatur», Inst. 3,2,3a).

⁵⁰ In particolare sul riferimento operato in C. 6,58,14,4 all'ossequio per l'antichità vedi L. Chiazzese, Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee, Parte generale, Cortona, 1931, p. 533, nt. 1. In generale sul principio di 'ritorno all'antico', quale stadio della perfezione sostanziale e formale e dell'esemplarità degli istituti, vedi S. Puliatti, Antiquitatis reverentia e funzionalità degli istituti nelle riforme costituzionali di Giustiniano, in Tradizione romanistica e Costituzione, a cura di M.P. Baccari, C. Cascione, II, Napoli, 2006, p. 1378 ss.

Ancora una volta Giustiniano motiva siffatta disposizione con la parità sotto il profilo 'naturale' di maschi e femmine, posto che essi partecipano in egual misura alla *procreatio*⁵¹ ed è proprio sulla scorta di tale principio che l'Imperatore qualifica come una vera e propria offesa alla natura la 'maxima iniuria' dell'esclusione delle agnatae ultra consanguineorum gradum dalla successione intestata che mediante la costituzione ivi esaminata egli ha inteso eliminare.

4. Alcune considerazioni conclusive

Come rilevato in apertura del presente lavoro, il sistema romano in materia di successioni risulta particolarmente elaborato, caratterizzato da un «sapiente dosaggio»⁵² di *ius civile* e *ius honorarium* e contrassegnato da frequenti interventi normativi, sovente volti all'adeguamento della regolamentazione alle nuove esigenze della *civitas*.

⁵¹ Il principio di parità biologica di maschio e femmina ai fini della procreazione è tema assai ricorrente, in particolare anche nella legislazione novellare: vedi in tal senso la Novella 21 del 536 ove si legge dell'uguaglianza dei sessi quale motivo di civilizzazione per persuadere che «nullam esse differentiam masculi et feminae»; la già citata Novella 18 ove si legge che maschio e femmina da soli non sono autosufficienti per la propagazione delle nascite; la Novella 22 del 536 a proposito dell'immortalità del genere umano garantita per mezzo della procreazione. Sul punto, per approfondimenti, vedi F.P. CA-SAVOLA, Sessualità e matrimonio nelle "Novelle" giustinanianee, Roma, 1982, p. 185 ss.; J. Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (4e - 7e siècle), I, Le droit impérial, cit., p. 24, nt. 19 e p. 25, nt 20; G. LANATA, Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee, cit., p. 171 ss. In generale, sui concetti di natura e procreatio e sulla conseguente parità di mas e femina anche al fine della coniunctio e dell'educatio vedi approfonditamente M.P. Baccari, Matrimonio e donna, cit., p. 23 ss. e anche s.v. Procreazione (Parte giuridica – Diritto romano), in Enciclopedia di Bioetica e Scienza giuridica, a cura di E. SGRECCIA, A. TARANTINO, X, Napoli, 2016, p. 646 ss. Per alcuni aspetti e per un esame delle fonti sulla mulier gravida ci sia consentito rinviare a L'esempio romano di difesa della mulier gravida. Concetti e principi della giurisprudenza, in Revista General de Derecho Romano, 31, 2018.

 $^{^{52}}$ G. Pugliese, F. Sitzia, L. Vacca,
 $Istituzioni\ di\ diritto\ romano,$ Torino, 2012, p. 481.

In tale contesto, la legislazione giustinianea assume un ruolo determinante in considerazione della tendenza razionalizzatrice dei provvedimenti adottati dall'Imperatore in materia di *iura hereditatium*, da un lato mediante la fissazione di nuovi principi (e, in particolare, quello più volte richiamato della prevalenza del rapporto di parentela sul vincolo
dell'adgnatio) e dall'altro attraverso il recupero dell'antica disciplina al fine di ripristinare gli equilibri del sistema, inteso
come ars boni et aequi, che riconosce l'esistenza di diritti connessi alla natura dell'uomo.

In particolare, le costituzioni esaminate nelle pagine che precedono lasciano emergere con evidenza come Giustiniano intenda superare complessità e contraddizioni presenti nelle disposizioni normative precedenti mediante l'adozione di appositi provvedimenti volti al recupero di principi, fondati sulla natura, e miranti a garantire una situazione di uguaglianza tra maschi e femmine in materia successoria.

Tali provvedimenti, come abbiamo osservato, incidono da un lato sulle modalità dell'exheredatio e sugli effetti della praeteritio sotto il profilo della bonorum possessio contra tabulas (C. 6,28,4) e dall'altro sull'eliminazione della limitazione imposta alle agnatae ultra consanguineorum gradum nell'ambito della successione ab intestato spettante agli agnati in mancanza di sui heredes (C. 6,58,14).

Circola in questa visione l'idea di una parità biologica tra i due sessi – dal punto di vista della procreazione⁵³, secondo quanto lo stesso Imperatore tiene a più riprese a precisare – e per certi aspetti anche giuridica, che ha fondamento nella natura e che trova espresso riconoscimento nel sistema romano.

Nella nota definizione di *ius naturale* di Ulpiano⁵⁴, posta da Giustiniano in apertura dei *Digesta* e collocata nel libro I,

⁵³ A giustificazione della parificazione giuridica in *Inst.* 2,13,5 ove è richiamata C. 6,28,4, si dice che «*in hominum procreatione similiter naturae*» e non diversamente in C. 6,58,14,5 si legge che «*Cum enim unius sanguinis iura remanent per virilem sexum incorrupta, quare naturae offendimus et legitimo iuri derogamus?*».

⁵⁴ Sulla definizione di *ius naturale* vedi M.P. BACCARI, Concetti ulpianei per il "diritto di famiglia", cit., p. 16 ss.; P.P. ONIDA, Studi sulla condizione de-

titolo I (sotto la rubrica de iustitia et iure), mas e femina sono posti sullo stesso piano non solo ai fini della coniunctio ma anche della procreatio e dell'educatio.

Sotto tale profilo, i dati enucleabili dalle fonti esaminate consentono di affermare come la definizione ulpianea di *ius naturale* sia densa di implicazioni normative, anche sotto il profilo successorio. Essi, a mio avviso, dimostrano come non a caso i compilatori abbiano accolto e collocato siffatta nozione in una parte eminente dei *Digesta* e tale rilievo è assai significativo se si tiene conto dello scetticismo sovente manifestato da gran parte della dottrina romanistica, che ha per lo più considerato la enunciazione di Ulpiano come dotata di valenza esclusivamente metagiuridica e relegato la stessa all'ambito della sociologia o della etologia⁵⁵.

gli animali non umani nel sistema giuridico romano, Torino 2012², p. 95 ss. In generale su questi temi vedi W. Waldstein, Scritto nel cuore. Il diritto naturale come fondamento di una società umana, trad. it. a cura di F. Vari, Torino, 2014. Significative sul punto le riflessioni di M.P. Baccari, Premessa, ibidem, p. IX ss. Di recente su D. 1,1,1,3 vedi A. Saccoccio, Römische Sklaverei zwischen ius gentium und ius naturale, in Sklaverei und Recht. Zwischen römischer Antiker und moderner Recht, a cura di I. Fargnoli, T. Späth, Berna, 2018, p. 41 ss.

⁵⁵ Ci limitiamo a citare, senza alcuna pretesa di completezza, P. Bonfan-TE, Istituzioni di diritto romano, Milano 19196, p. 19, che definisce la nozione ulpianea come 'abbastanza infelice' poiché «mal si può parlare di norme giuridiche o rapporti giuridici comuni a uomini e ad animali, ma solo di bisogni comuni; la congiunzione del maschio e della femmina, ricordata dal giureconsulto, non è matrimonio, come del resto non è nemmeno matrimonio ogni unione tra uomo e donna»; S. Perozzi, Istituzioni di diritto romano, I, Roma 1928, p. 91 ss., il quale pone in rilievo il «carattere meramente speculativo» della nozione di ius naturale e qualifica la definizione ulpianea come «puerile ed inutile»; E. Albertario, Sul concetto di ius naturale, in Rendiconti R. Istituto Lombardo, 57, 1924, p. 168 ss., che la definisce «scipita»; V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, cit., p. 27 ss., il quale ritiene «assurdo» il ricorso alla idea di «una comunanza di diritto fra uomini e bestie» come del resto anche la «esemplificazione» degli istituti comuni a uomini ed animali «del tutto degna della definizione». Per ulteriori approfondimenti vedi il dettagliato esame di M.P. Baccari, Concetti ulpianei per il "diritto di famiglia", cit., p. 16 ss., in part. p. 17, nt. 14; EAD., Ius naturale e praecepta iuris nella giurisprudenza: Ulpiano precursore dei diritti umani?, in La legge morale naturale, a cura di R. Gerardi, Roma, 2007, p. 214, nt. 25.

Orbene, il principio di diritto naturale «ha delle conseguenze immediate» che si riflettono sulle disposizioni adottate dai giuristi romani e sulle decisioni imperiali, «ispirando soluzioni pratiche» ⁵⁶ che mirano a realizzare una situazione di sostanziale parità tra maschi e femmine, specialmente in materia ereditaria, «un campo nel quale la distanza, anzi la disparità, fra i sessi è stata sempre molto forte (e profonda), sia nella successione testamentaria sia in quella *ab intestato*» ⁵⁷.

Inoltre, se si ascolta il linguaggio delle fonti emerge una singolare tendenza a garantire tale parificazione in diversi campi dal diritto: basti richiamare, a tal proposito, l'istituto della tutela, con riferimento al quale già Gaio (1,189-193) evidenzia come non esista alcuna apprezzabile ragione (*«nulla pretiosa ratio»*) tale da persuadere della necessità di tenere sotto tutela le donne puberi e che quelle di età matura trattano i loro affari da sole, mentre il tutore interviene in certe occasioni per il rispetto di regole formali (*«dicis gratia»*), essendo sovente costretto a ciò anche dal pretore⁵⁸.

Altro settore in cui lo *ius* mira a stabilire una situazione di parità tra i due sessi è quello dei rapporti tra i coniugi: la *donatio propter nuptias*, introdotta intorno al 370 da Valentiniano I, è definita da Giustiniano in C. 5,3,20,2 come 'antipherna', ovvero 'controdote', e l'Imperatore del VI secolo mediante la Novella 97 del 549 stabilisce altresì che l'apporto della donazione nuziale, di competenza del maschio, e quello della dote, proprio della femmina, debbano risultare di pari ammon-

⁵⁶ M.P. BACCARI, Curator ventris. Il concepito, la donna e la res publica tra storia e attualità, cit., p. 305.

⁵⁷ R. Quadrato, 'Hominis appellatio' e gerarchia dei sessi: D. 50,16,152 (Gai. 10 'ad l. Iul. et Pap.'), cit., p. 312.

⁵⁸ Sul passo gaiano vedi P. Zannini, Studi sulla tutela mulierum, I, Profili funzionali, Torino, 1976, p. 31 ss.; R. Quadrato, Infirmitas sexus e levitas animi: il sesso "debole" nel linguaggio dei giuristi romani, in Scientia iuris e linguaggio nel sistema giuridico romano, a cura di F. Sini, R. Ortu, Torino, 2002, p. 177 ss.; G. Mancinetti, La naturalis ratio e la critica degli ordinamenti particolari in Gaio. La nulla pretiosa ratio dei Romani e la lex dei Bitini in tema di tutela mulierum, in Testi e problemi del giusnaturalismo romano, a cura di D. Mantovani, A. Schiavone, Pavia, 2007, p. 475 ss.

tare affinché nei rapporti tra i coniugi da una 'ficticia aequalitas' non continui a discendere una 'absurda inaequalitas' ⁵⁹.

Siffatto processo di evoluzione volto all'eliminazione della diversità di trattamento tra i due sessi non esclude, tuttavia, l'importanza della differenza di ruoli che anzi assume nel sistema romano un rilievo centrale ai fini della regolamentazione di taluni istituti⁶⁰ e costituisce un criterio guida per i giuristi e gli Imperatori nella previsione di specifiche disposizioni volte a stabilire una disciplina differenziata che tenga conto della diversità tra mas e femina⁶¹.

Alla luce di quanto precede, è di immediata percezione la profonda sensibilità dei Romani i quali erano in grado di ravvisare una sostanziale uguaglianza tra maschi e femmine (quindi a riconoscere loro i medesimi diritti sotto taluni profili), pur nella consapevolezza della distinzione dei ruoli.

E ciò a differenza di quanto avviene in epoche successive ove, per quanto riguarda specificamente la materia ereditaria, domina per lo più il principio agnatizio, con conseguente suc-

⁵⁹ Sul punto vedi P. Bonfante, Corso di diritto romano, I, Diritto di famiglia, Milano, 1963 (ristampa corretta della I edizione), p. 528 ss.; P. Ferretti, Le donazioni tra fidanzati nel diritto romano, Milano, 2000, p. 227 ss.

⁶⁰ Il dato (naturale) del più precoce sviluppo sessuale della femmina rispetto al maschio è criterio per l'individuazione della pubertà e analogamente la distinzione tra i due sessi è tratto essenziale del matrimonio, al pari del fidanzamento e del concubinato. Sul punto vedi ampiamente P. Ferretti, s.v. Sesso (parte giuridica – diritto romano), cit., p. 252 ss.

⁶¹ Singolare rilievo assume sotto tale profilo una costituzione di Giustiniano del 531, contenuta nel libro VIII, titolo XVII (qui potiores in pignore habeantur), ove l'Imperatore, mosso a compassione dalle lacrime delle donne che perdono le loro doti («Adsiduis aditionibus mulierum inquietati sumus, per quas suas dotes deperditas esse lugebant et ab anterioribus creditoribus substantias maritorum detentas»), stabilisce che l'ipoteca legale sia privilegiata e nell'esporre le motivazioni di tale provvedimento invoca 'obsequium mariti', 'periculum partus' e 'liberorum procreatio' (C. 8,17,12). Nella Novella 162 del 539, in materia di donazioni, Giustiniano richiama il maggiore riguardo che merita la femmina che ha concepito, partorito e nutrito il figlio rispetto al maschio che invece ha contribuito alla procreatio solo per opera della voluptas. Per approfondimenti vedi M.P. Baccari, s.v. Procreazione (parte giuridica-diritto romano), cit., p. 651.

cessione dei soli figli maschi e riconoscimento del diritto alla dote in favore delle femmine⁶².

In questa prospettiva, i dati enucleabili dalle fonti analizzate nel presente lavoro acquistano un peculiare risalto e anzi assumono quasi il valore di una testimonianza, segno della sorprendente modernità di pensiero dei Romani, i quali – secondo quanto acutamente rilevato da Volterra – non facevano «alcuna differenza fra maschi e femmine» dal punto di vista successorio con la conseguenza che «l'asserita incapacità delle donne» in tale settore «riposa in realtà su di un equivoco dovuto ad un'inesatta interpretazione delle fonti»⁶³.

E, a ben vedere, questo non è certo elemento di poco conto in un contesto di disposizioni normative «scritte da maschi»⁶⁴.

⁶² Vedi E. Besta, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, Milano, 1961, *passim*; F. Galgano, *Trattato di diritto civile*, I, Padova, 2010, p. 704.

 $^{^{63}}$ E. Volterra, $Sulla\ capacità\ della\ donne\ a\ far\ testamento,$ cit., pp. 76 e 80.

⁶⁴ P. Garnsey, R. Saller, Storia sociale dell'Impero romano, Bari, 2003, p. 169. In tal senso anche R. Quadrato, 'Hominis appellatio' e gerarchia dei sessi: D. 50,16,152 (Gai. 10 'ad l. Iul. et Pap.'), cit., p. 348.

MARIA TERESA CAPOZZA, L'eliminazione di una 'non pia differentia' in materia successoria: a proposito di C. 6,28,4 e C. 6,58,14

Dalla legislazione di Giustiniano in materia di *iura hereditatium* emerge una generale tendenza a conformare il diritto vigente ai principi dello *ius naturale*, sull'esempio di quanto già affermato dagli antichi *prudentes* per ritrovare quell'equilibrio proprio dello *ius Romanum* (ars boni et aequi) che riconosce l'esistenza di diritti connessi alla natura dell'uomo.

In tale contesto si inseriscono due costituzioni del 531 mediante le quali l'Imperatore elimina l'empia disparità di trattamento tra mas e femina dal punto di vista successorio sia con riferimento alle modalità dell'exheredatio e alle conseguenze della praeteritio sotto il profilo della bonorum possessio contra tabulas (C. 6,28,4), sia con riferimento all'eliminazione della limitazione imposta alle agnatae ultra consanguineorum gradum nella successione ab intestato spettante agli agnati in mancanza di sui heredes (C. 6,58,14).

Dall'esame di tali provvedimenti emerge la profonda sensibilità dei Romani i quali erano in grado di ravvisare una sostanziale uguaglianza tra maschi e femmine, pur nella consapevolezza della distinzione dei ruoli.

Parole chiave: eliminazione, non pia differentia, materia successoria.

MARIA TERESA CAPOZZA, The elimination of a 'non pia differentia' in matter of succession: with regard to C. 6,28,4 and C. 6, 58,14

With regard to *iura hereditatium*, in Justinian's legislation, a general inclination to align the current law to *ius naturale* principles emerges, in line with what ancient *prudentes* have already affirmed in order to find again the exact equilibrium of the *ius Romanum* (ars boni et aequi) which recognises the existence of rights related to human nature.

In this context, two Constitutions of 531 are inserted. Through them, the Imperor deletes the deceptive difference of treatment between *mas* and *femina* from the point of view of succession both refered to the modalities of the *exheredatio* and the consequences of the *praeteritio* in respect of *bonorum possessio contra tabulas* (C. 6,28,4), and with reference to the elimination of the limitation imposed on

agnatae ultra consanguineorum gradum in the succession ab intestato reserved for heirs in the absence of sui heredes (C. 6,58,14).

By examining these measures, Roman's profound sensitivity emerges. They were able to recognize a significant equality between males and females, being aware of the distinction of roles.

Key words: elimination, non pia differentia, succession matter.

ARCHIVIO GIURIDICO Filippo Serafini

Periodico Fondato nel 1868 Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'Archivio giuridico è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione double-bind peer review. I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@mucchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.